

Allegato A

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L'ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ESEMPLIFICAZIONI

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati a consigliere ed a presidente della provincia ad esso collegati (art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 1 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere ad esso collegati (art. 74, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	2	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	3	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va solo al candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, comma 5, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	X	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	2	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	3	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

La scheda è nulla per l'impossibilità nelle elezioni provinciali di esprimere voto disgiunto, dando cioè la preferenza ad un candidato a presidente della provincia e, contemporaneamente, ad un gruppo collegato ad altro candidato a presidente (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	 	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

La scheda contiene voti nulli *quanto ai candidati alla carica di consigliere provinciale* perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00). Infatti non si possono votare più gruppi di candidati: essi, anche se collegati con il medesimo candidato a presidente, sono comunque in competizione tra di loro.

Invece *il voto è univoco ed è quindi valido per il candidato alla carica di presidente della provincia* collegato ai medesimi gruppi.

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	 	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale) NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

La scheda contiene voti nulli quanto ai candidati alla carica di consigliere provinciale non essendo applicabile alle elezioni provinciali l'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; infatti, tecnicamente, nelle elezioni provinciali non si esprime voto di preferenza, tanto che l'art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00, identifica il segno sul simbolo direttamente come voto per il candidato a consigliere.

Invece *il voto è univoco ed è quindi valido per il candidato alla carica di presidente della provincia* collegato ai medesimi gruppi.

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	2	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	3	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

La scheda è nulla, perchè la volontà dell'elettore non si è espressa in maniera univoca avendo contrassegnato sia il simbolo di un gruppo di candidati consiglieri provinciali collegati a un candidato alla carica di presidente della provincia, sia il candidato nel collegio appartenente ad un gruppo di candidati consiglieri collegati ad un altro candidato presidente.

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	2	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	3	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto deve intendersi attribuito al solo candidato presidente e non anche al gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale, in quanto il predetto gruppo non è rappresentato nel collegio uninominale provinciale da alcun candidato consigliere.

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1 2	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	3	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

È valido solo il voto al candidato alla carica di presidente della provincia; sono nulli i voti ai gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale, perchè l'elettore non si è espresso, sui gruppi stessi, in maniera univoca (art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	2 3 4

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di presidente della provincia, l'apposizione di un segno di voto su un contrassegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato presidente prescelto rende non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 74, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

